

REGOLAMENTO DELLA GARANZIA



Il presente documento disciplina i termini e le condizioni della garanzia dei prodotti di **FUJITSU GENERAL (ITALIA) S.P.A.**

1. GARANZIA DEL CONSUMATORE

I prodotti (di seguito in breve, i **"Prodotti"** e al singolare il **"Prodotto"**) di Fujitsu General (Italia) S.p.a. (di seguito, in breve, **"FGIT"**) acquistati da un **CONSUMATORE** (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta – il **"Consumatore"**) sono coperti dalla garanzia legale di conformità, prevista dagli articoli 128-135 del Decreto Legislativo n. 206/2005 ("Codice del Consumo"), che ha una durata di 2 (due) anni dalla data di consegna del Prodotto. Responsabile della garanzia legale è il venditore ovvero l'impresa presso la quale l'utilizzatore finale ha effettuato l'acquisto del Prodotto e che ha emesso il relativo documento fiscale (d'ora in avanti il **"Venditore"**), fermo restando quanto previsto dagli articoli 102 e seguenti del Codice del Consumo in materia di sicurezza dei prodotti. Il Consumatore avrà il diritto di rivolgersi al Venditore per difetti di conformità del prodotto, purché eserciti l'azione diretta a far valere tali difetti entro il termine di 26 (ventisei) mesi dalla data di consegna del bene. Se per qualsiasi motivo la data di inizio della garanzia non fosse documentabile da parte del Consumatore sulla base della documentazione rilasciata dal Venditore al momento della consegna, il periodo di garanzia si intenderà decorrere dalla data riportata nel documento fiscale di acquisto.

Fermo restando quanto precede, la garanzia convenzionale prestata da FGIT a favore del professionista ai sensi del paragrafo seguente lascia impregiudicati i diritti riconosciuti dagli articoli 128-135 del Codice del Consumo, che il Consumatore potrà sempre fare valere nei confronti del Venditore.

2. GARANZIA DEL PROFESSIONISTA

I Prodotti acquistati da un **PROFESSIONISTA** (la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario – il **"Professionista"**) sono coperti da garanzia convenzionale rilasciata ai sensi dell'articolo 1487 c.c. per i vizi della cosa venduta, per una durata di 2 (due) anni dalla data riportata nel documento fiscale di acquisto, ai seguenti termini e condizioni (la **"Garanzia Convenzionale"**).

2.1 Operatività della Garanzia Convenzionale

La Garanzia Convenzionale è applicabile esclusivamente in conformità con la direttiva 199/44/CE del Parlamento Europeo ed attuata con il Decreto Legislativo n°24 del 2 febbraio 2002 e soltanto ai climatizzatori forniti dalla stessa FGIT; quindi, non copre alcuna altra parte dell'impianto, la cui conformità resta ad esclusivo carico e responsabilità dell'installatore.

L'obbligo di fornire la garanzia all'utilizzatore finale è a carico del Professionista, il quale, in caso di ricezione di denuncia di vizi da parte dell'utilizzatore finale, dovrà procedere (il Professionista) come indicato nel paragrafo seguente (par 2.2).

La data di decorrenza della Garanzia Convenzionale deve essere certificata dal documento fiscale di acquisto. Se per qualsiasi motivo la data di inizio della Garanzia Convenzionale non fosse documentabile, FGIT si riserva di stabilire la decorrenza della Garanzia Convenzionale dalla data di fabbricazione del climatizzatore.

I rimedi esperibili ai sensi della Garanzia Convenzionale sono, a discrezione di FGIT, la riparazione o sostituzione gratuita dei componenti del Prodotto riscontrati difettosi per vizi di fabbricazione da parte di un Centro Assistenza Tecnica autorizzato presente sul territorio (da ora chiamato **"CAT"**), o alla emissione di una nota di accredito per il

valore di fattura del Prodotto riconosciuto difettoso, con esclusione di qualunque ulteriore rimedio previsto dalla legge.

2.2 Modalità di denuncia dei vizi nel periodo di validità della Garanzia Convenzionale

FGIT, in qualità di costruttore o comunque di importatore del Prodotto nella UE, subordina la copertura della Garanzia Convenzionale all'accertamento da parte di un CAT Autorizzato presente sul territorio dell'esistenza dei vizi di fabbricazione.

A tale scopo, qualora si presentassero vizi, la denuncia degli stessi dovrebbe essere effettuata dal Professionista attraverso una delle seguenti modalità:

- compilazione del format presente sul sito <https://g-it.fujitsu-general.com/assistenza>
- richiesta via e-mail all'indirizzo assistenza@fgit.fujitsu-general.com, allegando documento fiscale di acquisto riportante modello del prodotto e data di acquisto

In caso di sostituzione in garanzia di un componente difettoso, FGIT riacquista la proprietà del componente difettoso.

2.3 Limitazioni ed esclusioni della Garanzia Convenzionale

FGIT si riserva il diritto di contestare la validità della Garanzia Convenzionale nel caso in cui venga obiettivamente accertata la funzionalità del Prodotto nel periodo antecedente la data di decorrenza della Garanzia Convenzionale.

La Garanzia Convenzionale non copre le eventuali spese che si rendano necessarie per accedere in sicurezza al Prodotto, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - ponteggi, impalcature, autogrù, operazioni su controsoffitti e qualsiasi altro onere, costo o spesa sostenuto dal CAT per operare nelle condizioni di sicurezza stabilite dalle normative vigenti, che resteranno perciò a carico dell'acquirente non consumatore.

Eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti del Prodotto a seguito di attivazione della Garanzia Convenzionale, non comportano alcuna estensione della Garanzia Convenzionale stessa.

È esclusa e rinunciata da parte dell'acquirente ogni pretesa nei confronti di FGIT per il risarcimento per eventuali danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, attribuibili a vizi di fabbricazione del Prodotto, salvo il caso di dolo o colpa grave e in ogni caso nei limiti consentiti dalle norme imperative di legge.

È altresì convenzionalmente escluso ogni diritto di regresso da parte dell'acquirente Professionista ai sensi dell'articolo 134 del Codice del Consumo.

FGIT declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone, cose e/o animali, derivabili da un utilizzo improprio o anomalo dei Prodotti.

Sono esclusi dalla Garanzia Convenzionale tutti i malfunzionamenti e/o i danni ai Prodotti attribuibili a cause non imputabili a FGIT ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti cause:

- a) operazioni di trasporto;
- b) usura anomala o degrado non imputabili a vizi di fabbrica;
- c) anomalie o difettoso funzionamento dell'alimentazione elettrica, alimentazione elettrica non conforme ai dati di targa del climatizzatore;
- d) corrosioni, incrostazioni o rotture provocate da correnti vaganti, condense, aggressività o acidità dell'atmosfera, trattamenti effettuati impropriamente;
- e) cause di forza maggiore quali gelo, surriscaldamento, incendio, furto, fulmini, atti vandalici, incidenti, caso fortuito, ecc. non imputabili a vizi di fabbrica del climatizzatore;

- f) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi e regolamenti locali; mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell'ordinaria prassi di manutenzione, negligenza e trascuratezza nell'uso, mancata pulizia dei filtri o degli scambiatori di calore;
- g) mancata osservanza delle istruzioni e avvertenze fornite dal produttore;
- h) mancato rispetto delle specifiche d'installazione e di ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto;
- i) manomissioni, interventi, manutenzioni operate da personale non autorizzato;
- j) uso anomalo o improprio del climatizzatore, collocazione dello stesso in locali umidi, polverosi o comunque non idonei alla sua corretta conservazione ed al suo ottimale funzionamento, mancata adozione degli ordinari accorgimenti necessari al suo mantenimento in buono stato;
- k) ulteriori danni dovuti a interventi dell'utente stesso o di personale non espressamente autorizzato da FGIT nel tentativo di porre rimedio al guasto iniziale;
- l) aggravio dei danni causato dall'ulteriore utilizzo del Prodotto da parte dell'utente una volta che si è manifestato il difetto e/o dalla mancata o intempestiva riparazione del difetto;
- m) errato dimensionamento termico rispetto all'uso, difetti nell'installazione ovvero mancata adozione di accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione dell'installazione a regola d'arte;
- n) utilizzo di parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati da FGIT (non sono coperte da garanzia la sostituzione o la riparazione del pezzo non originale) e danni provocati al Prodotto dall'uso di tali parti di ricambio, componenti ed accessori non originali o non consigliati da FGIT;
- o) inefficienza di scarichi condensa o altre parti dell'impianto da cui dipende il buon funzionamento del Prodotto;
- p) impianti idraulici e/o elettrici non rispondenti alle norme vigenti.